

# dossier

XIX Legislatura

11 aprile 2025

## Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria

Atto del Governo n. 263

Ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)* e *l)*, e 3, della legge 14 marzo 2025, n. 26



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 468



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ [st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it) – ✕ [@CD\\_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Atti del Governo n. 263

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0148

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
-----------------------	---

## **SCHEDE DI LETTURA**

▪ Articolo 1 ( <i>Oggetto e finalità</i> ).....	15
▪ Articolo 2 ( <i>Definizioni</i> ) .....	16
▪ Articolo 3 ( <i>Principi</i> ).....	18
▪ Articolo 4 ( <i>Procedure di iscrizione</i> ) .....	20
▪ Articolo 5 ( <i>Discipline qualificanti comuni</i> ) .....	23
▪ Articolo 6 ( <i>Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre</i> ).....	25
▪ Articolo 7 ( <i>Finanziamento delle università</i> ) .....	29
▪ Articolo 8 ( <i>Disposizioni transitorie e finali</i> ).....	30
▪ Articolo 9 ( <i>Disposizioni di coordinamento e abrogazioni</i> ) .....	32
▪ Articolo 10 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	33
▪ Articolo 11 ( <i>Entrata in vigore</i> ) .....	34



## PREMESSA

### *La delega: oggetto e procedure di attuazione*

Lo schema di decreto legislativo in esame ([A.G. 263](#)) è il **primo provvedimento attuativo** della [legge 14 marzo 2025, n. 26](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2025 ed entrata in vigore il 2 aprile 2025, recante **delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria**.

La delega, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università, è finalizzata a **potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN)** in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari nonché di qualità della loro formazione.

La delega ha una durata di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, e scadrà quindi il **2 aprile 2026**.

Quanto alla **procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi**, disciplinata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge, essi sono adottati su proposta del **Ministro dell'università e della ricerca**, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 2, i decreti che determinino nuovi o maggiori oneri e che non trovino compensazione al loro interno, sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del **parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali possono essere comunque adottati. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2, se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

Il comma 5 dell'articolo 2 delega inoltre il Governo ad adottare uno o più **decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative** dei decreti legislativi attuativi, o recanti le norme eventualmente occorrenti per

il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e secondo la medesima procedura.

### ***Gli obiettivi di fondo della riforma***

La **relazione illustrativa** che accompagna lo schema di decreto in esame esplicita già in apertura che alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (LM-41, LM-46, LM-42) sarà dato **“pieno ed immediato avvio con l’inizio dell’anno accademico 2025/2026”**.

Lo schema, come riportato dalla medesima relazione, è frutto degli approfondimenti effettuati in seno all'apposito **Gruppo di lavoro**, istituito con decreto ministeriale n. 1760 del 4 novembre 2024 presso il Ministero dell'università e della ricerca al fine di analizzare ed elaborare proposte di revisione–dell'accesso e della formazione nei corsi di studio di area di Scienze della salute.

Gli elementi caratterizzati della riforma sono il **superamento del test d'ingresso** e **l'introduzione** di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto **“semestre filtro”**. Durante tale semestre gli studenti dovranno sostenere gli esami relativi ad una serie di **discipline qualificanti comuni** (per non meno di 18 CFU). L'ammissione al **secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sarà subordinata al **conseguimento di tutti i CFU** previsti nel primo semestre, nonché alla collocazione in **posizione utile nella graduatoria di merito nazionale**; nel caso di **mancata ammissione** gli studenti potranno **proseguire**, anche in sovrannumero e vedendosi riconosciuti i CFU conseguiti, **in un diverso corso di studi** di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da indicare come propria **seconda scelta** già in occasione dell'iscrizione iniziale.

Si tratta di una **rivisitazione del modello adottato in Francia** a partire dal 2010, per un approfondimento sul quale si rinvia all'apposito *FOCUS* in calce alla presente premessa.

Il Governo, nella citata relazione illustrativa, elenca le **numerose criticità** che nel corso degli ultimi anni sono state lamentate in ordine al sistema di accesso basato sul **test d'ingresso**, e che hanno spinto la maggioranza parlamentare a formulare un delega al Governo per procedere con il suo superamento. Le criticità sono essenzialmente le seguenti:

- la natura, giudicata **“poco meritocratica”**, della selezione basata sul test di ingresso; quest'ultimo, essendo costituito da domande a risposta multipla su materie scientifiche e logico-deduttive, si configurerebbe

- come penalizzante per coloro che non hanno “la possibilità di prepararsi adeguatamente attraverso corsi specifici”, spesso anche “molto costosi”;
- il “**disorientamento**” indotto negli studenti, costretti a distogliere la propria attenzione dalla preparazione all’esame di maturità negli ultimi due anni delle scuole superiori per dedicarsi a pieno alla preparazione al test di ingresso;
  - il diffondersi del fenomeno del cosiddetto “**turismo formativo**”, caratterizzato dal progressivo incremento di studenti italiani iscritti a facoltà di medicina all’estero, in paesi con selezioni meno rigide o del tutto assenti, con l’obiettivo di tornare poi in Italia a titolo conseguito, per esercitarvi la professione;
  - il nutrito **contenzioso** determinato dalla “lamentata vaghezza ovvero ambiguità delle domande formulate e delle risposte fornite”.

Sostituire il test d’ingresso con il “**semestre filtro**”, ad avviso del Governo, porrà rimedio a queste problematiche. Da una parte, la nuova selezione sarà basata sulle **reali capacità dimostrate dagli studenti** e sulle loro reali prestazioni accademiche, ponendo fine al mercato parallelo dei corsi di preparazione e alle disuguaglianze di natura socioeconomica a tale mercato connesse. Dall’altra, **ridurrà la necessità di cercare soluzioni alternative all’estero**, consentendo agli studenti di formarsi direttamente nelle università italiane e contribuendo a mantenere e valorizzare le risorse umane all’interno del sistema universitario nazionale.

Nel nuovo modello, definito come **meno rigido** rispetto all’attuale, il semestre filtro sarà concepito come una sorta di **percorso di orientamento** che consentirà ai candidati di “mettersi alla prova con maggiore consapevolezza”, e che avrà il duplice vantaggio, da una parte, di “**ampliare le opportunità di accesso**”, e dall’altra di “**preservare**, tramite una selezione rigorosa, **la qualità e il merito**”.

Altro obiettivo della riforma è quello di affrontare con modalità innovative “il problema del **numero programmato**, che pur essendo stato introdotto per ragioni di sostenibilità formativa e occupazionale, oggi necessita di una **revisione** per rispondere alla crescente **carenza di medici**”.

Sotto questo versante, il Governo prevede che con questa nuova modalità di accesso, nei prossimi anni saranno formati circa **30.000 medici in più**. Tuttavia, su questo versante, gran parte del problema non è costituito dalla carenza di medici ma, come riconosce lo stesso Governo, dalla necessità di superare “il cosiddetto **imbuto formativo**, ovvero il divario tra il numero di laureati in medicina e i posti disponibili nelle scuole di specializzazione”, per risolvere il quale sarà necessario adottare “adeguate misure di sostegno volte ad **aumentare l’attrattività delle specializzazioni** di area medica e la qualità complessiva della formazione medico-specialista.”

Questo aspetto, quello della riorganizzazione dell’accesso alle scuole di specializzazione ai fini di allineare il contingente dei posti con la carenza di

specialisti, sarà oggetto di un **decreto delegato distinto da quello ora in esame**, da adottarsi con il concerto del Ministro della salute.

### *I princìpi e criteri direttivi*

Venendo ai **princìpi e criteri direttivi** sulla base dei quali deve essere esercitata la delega, essi sono **tredici**. Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione di **sette** di essi, ed in particolare dei seguenti:

a) prevedere che **l'iscrizione al primo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia **libera**;

b) individuare criteri di **sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria che siano commisurati alla **disponibilità dei posti** dichiarata dalle università;

c) individuare le **discipline qualificanti comuni** che devono essere oggetto di insegnamento nel **primo semestre** dei corsi di studio di **area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria** e **definire** i medesimi **corsi** garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

d) prevedere che **l'ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia **subordinata al conseguimento di tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto **del primo semestre** svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in **posizione utile nella graduatoria di merito nazionale**;

e) garantire, nel caso di **mancata ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, il **riconoscimento dei CFU conseguiti** dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni **solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del **proseguimento**, anche in sovrannumero, **in un diverso corso di studi** di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da indicare come **seconda scelta**, rendendo **obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione** limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere **l'iscrizione a corsi di laurea diversi**, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

i) garantire che il **numero di studenti iscritti al primo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria **non sia considerato** ai fini del riparto annuale del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università**;

l) operare un **riordino dell'offerta formativa universitaria** che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e degli altri corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, nonché dei **requisiti richiesti** dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a **standard di qualità elevati**.

I **restanti sei principi e criteri direttivi** saranno dunque attuati con **successivi decreti legislativi** attuativi. La ragione di questa scelta si riscontra nel fatto che tali provvedimenti, pur anch'essi adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, dovranno seguire un **iter di adozione rafforzato**. In particolare, sempre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge delega:

- per il criterio di cui alla **lettera f)** è previsto il **concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze**, e la previa **intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**; esso delega il Governo ad individuare, in coerenza con il **fabbisogno di professionisti del SSN**, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, le modalità per rendere sostenibile il **numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio**, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;
- per il criterio di cui alla **lettera g)** è previsto il **concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze**, e la previa **intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**; esso delega il Governo ad individuare le modalità atte a consentire l'**allineamento del contingente di posti** messi a disposizione per il secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria con i **posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream**, tenendo conto del numero delle **carenze di organico** registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;
- per il criterio di cui alla **lettera h)** è previsto il previo **parere della Conferenza Stato-Regioni**; esso delega il Governo ad introdurre un sistema di **monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN**, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, al fine di intervenire a **sostegno** degli ambiti di **specializzazione** in cui si registrano le eventuali **carenze**;
- per il criterio di cui alla **lettera m)** è previsto il previo **parere della Conferenza Stato-Regioni**; esso delega il Governo a prevedere che gli

studenti dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria possano svolgere un'attività di **formazione teorico-pratica** anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio **presso le strutture ospedaliere e territoriali** sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

- per il criterio di cui alla lettera *n*) sono previsti i previ **pareri del Ministro dell'istruzione e del merito e della Conferenza Stato-Regioni**; esso delega il Governo a promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, **percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni** per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (**PCTO**) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre comune;
- per il criterio di cui alla **lettera o)** è previsto il **previo parere del Ministro dell'istruzione e del merito**; esso delega il Governo a promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **percorsi extracurricolari di formazione e di preparazione** ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscono crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

Come si vede, al contrario di quanto contenuto nello schema di decreto in esame, si tratta di materie la cui disciplina di dettaglio **non si configura come strettamente necessaria** per consentire l'applicazione immediata della riforma, con l'avvio del **primo semestre dell'anno accademico 2025/2026**. Peraltro, l'articolo 9 dello schema di decreto in esame contiene una **clausola di salvaguardia** che conferma l'applicazione, sebbene spostata al termine del primo semestre, del vigente **sistema ad accesso programmato** (disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 264 del 1999), nelle more dell'attuazione delle deleghe di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*.

### *I successivi decreti ministeriali*

Lo schema di decreto in esame, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, **rinvia la definizione della disciplina** di dettaglio su svariati aspetti fondamentali della riforma ad **una serie di decreti ministeriali**, da adottarsi successivamente alla sua entrata in vigore. In particolare se ne prevedono **quattro**.

Il **primo decreto ministeriale**, individuato dall'articolo 4, comma 3, e da adottarsi, sentito il CUN, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, avrà i seguenti compiti:

- l'individuazione delle **classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico** di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta, **cui sarà possibile** iscriversi, in contemporanea, per gli studenti iscritti al semestre filtro, e in cui sarà possibile proseguire gli studi per coloro che **non saranno ammessi al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;
- la disciplina delle **modalità di iscrizione contemporanea** ai due tipi di corsi di laurea appena citati;
- la definizione della **durata del semestre filtro**;
- la disciplina dello **status dello studente**, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio;
- la definizione degli **standard e delle modalità di verifica uniformi** delle prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro;
- le modalità di **rinuncia**, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale, **alla votazione conseguita** negli esami di profitto sostenuti;
- la disciplina delle modalità per consentire l'iscrizione a **corsi di laurea diversi da quelli sanitari**, anche **oltre il termine** stabilito in via ordinaria dalle università;
- la disciplina delle **modalità di iscrizione** ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico **per gli studenti già iscritti**, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria, e del riconoscimento dei CFU già acquisiti.

Il **secondo decreto ministeriale**, individuato dall'articolo 5, comma 1, e da adottarsi, sentito il CUN, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, si occuperà di individuare, nelle aree di scienze biologiche, chimiche e fisiche, **le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre comune**, e di

definire il relativo **numero complessivo di CFU**, comunque non inferiore a diciotto.

Il **terzo decreto ministeriale**, individuato dall'articolo 6, comma 2, e da adottarsi, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, avrà il compito di definire i criteri per la **formazione della graduatoria di merito nazionale** e le **modalità di assegnazione delle sedi agli studenti ammessi al secondo semestre**, secondo l'ordine di preferenza o sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

Il **quarto decreto ministeriale**, individuato dall'articolo 8, comma 1, avrà il compito di individuare i termini e le modalità di applicazione alle **università non statali legalmente riconosciute** delle disposizioni del presente decreto.

#### • **FOCUS: la formazione medica in Francia**

In Francia gli studi di medicina comprendono **tre cicli di formazione** di durata compresa **tra 9 e 12 anni**. Il primo ciclo consiste **in un primo anno comune a tutte e 5 le discipline sanitarie** (MMOPK: *Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie*) e in 2 anni preclinici. Il secondo ciclo comprende 3 anni clinici. Il terzo ciclo dura da 4 a 6 anni, a seconda della specialità scelta.

L'introduzione del cosiddetto **PACES** (*Première année commune aux études de santé*) risale al **2010**. Durante tale primo anno, come riportato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto in commento, gli studenti seguono “corsi di **scienze di base** (biologia, fisica, chimica), di **scienze mediche** (anatomia, istologia, fisica, chimica), nonché di **scienze umane e sociali**”, mentre “al termine del secondo semestre viene svolta una **selezione nazionale** per l'ingresso nel percorso specifico scelto, che rimane a numero programmato, a seguito della quale, in media, soltanto il 20 per cento degli studenti riesce ad accedere al secondo anno accademico”.

La relazione afferma che “rispetto all'esperienza francese, la previsione di un **periodo di formazione comune più breve**” (solo un semestre), “è volta a coniugare la **serietà della selezione** mediante un adeguato tempo di formazione con l'interesse degli studenti a **non perdere l'anno accademico**”.

Per la verità, in Francia la materia è stata oggetto di **una nuova riforma**, nel 2019, che pur confermando la scelta di fondo fatta un decennio prima, ha inteso apportare al sistema elementi di maggiore **flessibilità**.

La disciplina attuale è posta dal [Code de l'éducation](#) e segnatamente dall'[articolo 631-1](#) (come modificato par [LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 22](#)), nonché dall'articolo [R631-1](#), come modificato dal decreto n. 2024-747 del 5 luglio 2024.

Quanto **all'accesso al primo ciclo** di studi sanitari, dopo il conseguimento del diploma di maturità (*baccalauréat*), in base all'articolo R631-1 citato, esistono tre **diversi percorsi alternativi**:

- il **percorso specifico di accesso alla sanità** (*Parcours Accès Spécifique Santé*) – **PASS**;
- la **licenza con opzione di accesso alla sanità** (*Licence avec option Accès Santé*) - **L.AS**;
- il conseguimento di un **diploma di ausiliario sanitario** di durata almeno triennale (*Les formations paramédicales*).

Il *Parcours Accès Spécifique Santé (PASS)* è un corso post-baccalaureato di un anno offerto **solo** dalle **università con un'unità di formazione e ricerca sanitaria** (*unités de formation et de recherche-UFR*). Questi corsi sono adatti a tutti gli studenti che sono interessati principalmente alle discipline scientifiche e che hanno solide competenze in questi settori, ma che sono anche in grado di apprezzare ed eccellere in altre discipline come la letteratura o le scienze sociali. Il PASS è nella sostanza **l'erede del PACES**, ma con una novità: gli studenti devono scegliere un **percorso secondario alternativo** in un'altra **disciplina** (come, ad esempio, diritto o economia), che garantisca loro 12 crediti su 60 complessivi. Il PASS è infatti organizzato in due semestri dello stesso anno accademico e consente di ottenere almeno 60 crediti ECTS. Il PASS corrisponde sostanzialmente al **primo anno di medicina**: gli studenti migliori, una volta fatti tutti gli esami del primo anno, possono accedere al **secondo anno** sulla base dei risultati degli esami universitari, proseguendo il **primo ciclo di studi sanitari**. Gli studenti, invece, che **non superano** gli esami di ammissione per gli studi sanitari, **non possono ritentare il PASS** ma possono comunque proseguire nel **corso di studi alternativo** o provare ad accedere al secondo percorso, ossia la L.A.S.

La *Licence avec option Accès Santé (L.AS)* è un corso di laurea triennale che porta al conseguimento del titolo nazionale di *bachelor*. È organizzato in sei semestri, distribuiti su tre anni e porta al conseguimento di almeno **180 crediti ECTS**. La LAS è un corso triennale in **discipline non sanitarie**, come diritto o informatica, ma con un **modulo sanitario integrato**. Gli studenti della LAS possono sostenere l'**esame per accedere al secondo anno** degli studi sanitari se soddisfano specifici requisiti e hanno la possibilità di **ripeterlo** alla fine del primo, secondo o terzo anno di LAS. Se gli studenti **convalidano** il 1° anno di LAS ma **non superano** il concorso di ammissione agli studi sanitari, possono continuare nella specialità che hanno scelto inizialmente. Se gli studenti **non convalidano** il primo anno, possono **ripeterlo** o cambiare formazione.

Il terzo canale di accesso alle professioni sanitarie è costituito dalle formazioni paramedicali (*Les formations paramédicales*). Lo studente iscritto ad un corso per il conseguimento di una qualifica o di un diploma di stato ausiliario sanitario di durata almeno triennale può presentare domanda per sostenere le prove di selezione per l'accesso ai corsi **MMOPK**: *Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie*). Come per una LAS lo studente segue una formazione che comprende insegnamenti relativi alla formazione paramedica seguita, compresi almeno 10 crediti ECTS indispensabili per proseguire gli studi nei corsi **MMOPK**.

Per un ulteriore approfondimento sulle modalità di accesso al primo ciclo della formazione medica, è possibile consultare l'apposita [pagina](#) del "*Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche*". Per un approfondimento del sistema complessivo di accesso alle facoltà mediche e delle relative problematiche applicative, è possibile consultare il [rapporto](#) della Corte dei conti sullo stato di attuazione della riforma.

La **selezione** degli studenti finalizzata all'ammissione **al secondo anno del primo ciclo di studi**, si basa sulle **valutazioni ottenute nei due semestri** di formazione e sulle **prove complementari orali e talvolta scritte** che esaminano la capacità di riflessione, i piani di carriera e le competenze interpersonali dei candidati. Gli studenti che ottengono un punteggio superiore a una **soglia stabilita dall'università** sono ammessi direttamente al corso da loro prescelto. Il **numero di posti in ciascuno dei corsi di laurea** in ostetricia, medicina, odontoiatria o farmacia e fisioterapia, noto come "*capacités d'accueil*" (capacità di accoglienza), che ha sostituito a tutti gli effetti il numero chiuso stabilito a livello nazionale, è **definito dalle università** in accordo con le agenzie sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 631-1.

Una volta entrati al **secondo anno di medicina**, inizia il **1° Ciclo** (2° e 3° anno di corso). Gli obiettivi da conseguire in tale fase prevedono l'acquisizione di conoscenze scientifiche di base per la pratica medica. Al termine del primo ciclo di studi, gli studenti ottengono il **DFGSM** (*Diplôme de formation générale en sciences médicales*).

Il **2° ciclo** di studi in medicina (anni 4, 5 e 6) fornisce una formazione medica completa, incentrata sulle malattie, il loro trattamento e la prevenzione. Questo ciclo di studi porta gli studenti al diploma di alta formazione in scienze mediche, l'equivalente della laurea in Medicina in Italia. Gli studenti imparano le basi di ogni specialità medica. Al termine del 6° anno, gli studenti ottengono il **DFASM** (*Diplôme de formation approfondie en sciences médicales*), riconosciuto a livello di Master.

Dopo aver superato un concorso nazionale con prove scritte, esami clinici e valutazione del *background* (l'equivalente della prova che consente ai laureati in Medicina e Chirurgia di accedere alle scuole di specializzazione mediche in Italia), si entra nel 3° Ciclo di formazione, quello della specializzazione. Gli studenti scelgono quindi una specialità e un luogo di pratica in base alla loro classifica.

Il **3° ciclo** o tirocinio in medicina dura da 4 a 6 anni (*Internat*). È organizzato in tre fasi. Una volta completato il tirocinio, l'insegnamento e la tesi, gli specializzandi ottengono il **DE** (*Diplôme d'Etat*) di Dottore in Medicina, insieme al **DES** (*Diplôme d'Etudes Spéciales*) di Dottore in medicina.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l'apposita pagina del [sito internet](#) per l'orientamento universitario della Repubblica francese.

## **Schede di lettura**



## **Articolo 1** *(Oggetto e finalità)*

L'**articolo 1** dello schema di decreto in esame indica l'oggetto ed enuncia le **finalità** dello stesso, statuendo che esso è volto a disciplinare le **nuove modalità di accesso** ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia** (LM-41), in **odontoiatria e protesi dentaria** (LM-46) e in **medicina veterinaria** (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.

Per ogni approfondimento sulle finalità complessive della riforma, si rinvia all'analisi che su di esse si è svolta in premessa al presente dossier.

## **Articolo 2** **(Definizioni)**

L'**articolo 2** elenca le definizioni rilevanti ai fini di una corretta interpretazione dello schema in esame. Nello specifico, si precisa che:

- a) per «**Ministro**» e «**Ministero**» si intendono, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
- b) per «**CUN**», il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge n. 16 del 2006 (v. *infra*);

Si ricorda che il **Consiglio universitario nazionale (CUN)** è disciplinato dalla [legge n. 18 del 2006](#). È organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è **composto** da: fino a 42 professori e ricercatori eletti in rappresentanza di fino a 14 aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore); 8 studenti di differenti facoltà eletti dal [Consiglio nazionale degli studenti universitari](#) fra i componenti del medesimo; 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università; 3 membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane ([CRUI](#)); 1 membro designato, tra i propri componenti, dall'[Interconferenza nazionale dei dipartimenti](#) – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie; 1 membro designato, tra i propri componenti, dal [Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università](#). I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte. Il **presidente** del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori di I fascia elettivi. Quanto alle **competenze**, il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.

- c) per «**legge di delega**», il riferimento è alla [legge n. 26 del 2025](#);
- d) per «**semestre filtro**» la norma vuole intendere il primo semestre immediatamente successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

La definizione in questione fa riferimento alla principale e più rilevante novità della riforma in esame che, come si evince dalla relazione illustrativa, consentirà agli studenti di frequentare un primo semestre comune, nell'ambito del quale sarà possibile approfondire determinate discipline qualificanti comuni, su cui sarà poi verificato il possesso delle necessarie conoscenze mediante lo svolgimento di esami di profitto. Il **semestre**, data anche la sua finalità, è definito appunto "**filtro**" in quanto funzionale a selezionare, in base al livello di preparazione conseguito al termine del semestre nelle discipline oggetto di insegnamento, gli studenti che potranno continuare stabilmente i loro studi nel percorso avviato.

La volontà è di **superare la logica del test di ingresso** per delineare, al contrario, un percorso di formazione nel quale gli studenti avranno l'opportunità di misurare le proprie capacità mediante insegnamenti che costituiranno il sostrato materiale delle competenze da acquisire durante il corso di studi e di saggiare la propria vocazione con una consapevolezza più solida e motivata.

La relazione illustrativa, a sostegno della scelta effettuata, propone sul punto i **dati relativi agli abbandoni** dei corsi di laurea magistrale **tra il primo e il secondo anno**, che sarebbero in **aumento**. Infatti, il tasso di abbandono dopo il primo anno, relativamente al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), passa dal 2,2% nell'anno accademico 2021/2022 al 3,5% nell'anno accademico 2023/2024, dall'11,5% al 12,4% per il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), e dall'8,1 al 9,7% per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria (LM-42). Ad avviso del Governo, questo dimostrerebbe "l'inidoneità del test di ingresso a misurare motivazione, vocazione e predisposizione al corso di studi prescelto".

- e) per «**iscrizione**», l'iscrizione al semestre filtro;
- f) per «**immatricolazione**» l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ovvero al secondo semestre di tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

La relazione illustrativa segnala che l'introduzione di una **distinzione tra i due concetti di iscrizione e immatricolazione** costituisce una peculiarità della normativa in esame.

- g) per «**SSN**», il Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla [legge n. 833 del 1978](#);
- h) per «**CFU**», i crediti formativi universitari, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica [n. 509 del 1999](#).

### **Articolo 3** **(Principi)**

L'**articolo 3** enuncia i principi ispiratori del decreto, affermando che l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è libera, e stabilendo al contempo che, in caso di numero di studenti superiore alla capacità recettiva, spetta alle università garantire adeguate modalità per assicurare l'erogazione della formazione.

L'**articolo 3** enuncia i principi che reggono la nuova disciplina dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

In particolare, il **comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno accademico **2025/2026, l'iscrizione al primo semestre** di tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico **è libera**.

Intento dichiarato del legislatore delegato è pertanto, come si è già detto in premessa, rendere la **riforma** in esame **operativa** già dall'anno accademico **2025/2026**. Rilevante quanto detto sul punto dalla relazione tecnica, che afferma che "**la selezione** per i predetti corsi di laurea magistrale è **differita al termine del primo semestre** dell'anno accademico, dedicato all'insegnamento di discipline qualificanti comuni ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria".

Si ricorda che allo stato attuale, ai sensi della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#), i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria rientrano tra i **corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale**, assieme ai seguenti altri corsi: i corsi di laurea in architettura; i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni; i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (per ulteriori informazioni, si consulti l'apposita [pagina del sito web](#) del Ministero)

La **determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale**, così come **la ripartizione dei posti tra le università**, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'**offerta potenziale** del sistema universitario nel suo complesso e di ciascun ateneo, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. La valutazione dell'offerta potenziale è effettuata sulla base di parametri quali i posti nelle aule, le attrezzature e i laboratori scientifici per la didattica, il personale docente, il

personale tecnico, i servizi di assistenza e tutorato, il numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, le modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, le possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza. Per quanto riguarda la **laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria**, si veda, da ultimo, per l'anno accademico 2024/2025, il [decreto ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024](#).

Sempre ai sensi della citata legge n. 264 del 1999, l'ammissione ai corsi ad accesso programmato è disposta dagli atenei previo superamento di **apposite prove di ammissione**, i cui contenuti e le cui modalità sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Da ultimo, si richiama il [decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024](#), recante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'anno accademico 2024/2025.

**Il comma 2** stabilisce che, dato il fine di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai citati corsi di laurea magistrale a ciclo unico, **le università**, in caso di iscrizione al semestre filtro di un **numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica**.

La norma, come si evince alla relazione illustrativa, demanda all'**autonomia universitaria** la scelta circa le modalità di erogazione della didattica più idonee, nei limiti della normativa vigente, anche mediante **l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto**. Inoltre, dalla relazione tecnica emerge che la disposizione, nel porre **a carico delle università gli oneri** derivanti da **iscrizioni superiori alla loro capacità ricettiva**, impone alle stesse di gestirle con le **risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili** e tramite il ricorso ad adeguate modalità di erogazione della didattica, intendendo implicitamente che il previsto "*surplus*" delle iscrizioni non venga in ogni caso ed in alcun modo a gravare sulla finanza pubblica.

## **Articolo 4** *(Procedure di iscrizione)*

L'**articolo 4** disciplina le **procedure di iscrizione**, statuendo, al **comma 1**, che ogni studente che si iscriva al semestre filtro deve iscriversi, contemporaneamente e gratuitamente, anche al primo semestre di uno dei corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta in caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Al **comma 2**, si specifica che spetta allo studente indicare, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali è disposto, in ogni caso, a proseguire gli studi. Il **comma 3** demanda ad un decreto del ministro l'individuazione dei corsi opzionabili come seconda scelta, oltretutto la disciplina di dettaglio in merito alle modalità di iscrizione. Il **comma 4** specifica che l'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi, potendo inoltre le università prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni del semestre filtro. Il **comma 5** prevede che l'iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte e che sia possibile, per lo studente, rinunciare alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti su tali discipline.

L'**articolo 4, comma 1**, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della [legge n. 33 del 2022](#), **ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta** (di cui al successivo comma 3), anche in sovrannumero, anche in università diverse.

Si ricorda che il citato articolo 4, comma 2, della legge n. 33 del 2022 dispone che, ferma restando l'autonomia delle università, è affidata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri sulla base dei quali è consentita **l'iscrizione contemporanea** a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale. A tale disposizione è stata data attuazione mediante il [decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022](#).

La norma specifica che **l'immatricolazione al primo semestre del secondo corso di studi**, scelto tra quelli di cui al comma 3, è **gratuita**.

La relazione illustrativa sottolinea che la gratuità della seconda iscrizione, ancorché, limitatamente al primo semestre, è finalizzata a consentire allo studente di beneficiare della contemporanea iscrizione ai **fini della eventuale successiva prosecuzione** in altro corso di laurea, senza dover sostenere una spesa eccessiva per entrambi i corsi di studio cui si iscrive.

In commento ad altro articolo, la relazione tecnica precisa inoltre che “è **obbligatoria e gratuita la sola iscrizione ai corsi** di cui all’articolo 4, comma 3 e limitatamente al primo semestre”.

Il **comma 2** statuisce che, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, spetta allo studente **individuare le sedi delle università, in ordine di preferenza, nelle quali è disposto a proseguire il secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. La norma chiarisce che tali sedi rilevano anche **ove non si verifichi l’ammissione al secondo semestre, per proseguire il secondo semestre in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico** di cui al successivo comma 3.

Il numero di sedi da indicare sarà definito con il decreto di cui al medesimo comma 3, e comunque **non inferiore a cinque**.

Il **comma 3** afferma che, con **decreto del Ministro**, sentito il CUN (Consiglio universitario nazionale), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, **sono individuate:**

- **le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta**, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre;
- le modalità di **iscrizione contemporanea**;
- la **durata del semestre filtro**;
- lo **status dello studente**, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio;
- le modalità per consentire **l’iscrizione agli altri corsi di laurea**, diversi da quelli appartenenti all’area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, anche **oltre il termine** stabilito in via ordinaria dalle università.

In forza del **comma 4** l’offerta formativa del semestre filtro è erogata in **deroga ai requisiti minimi di docenza** richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. La norma stabilisce che le **università possono prevedere attività didattiche integrative** nell’ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel contesto del semestre filtro.

Secondo quanto sostenuto dalla relazione illustrativa, l'obiettivo di tali disposizioni è quello di offrire agli studenti, nel tracciato di un percorso di qualità e altamente professionalizzante, la possibilità di fruire di una **didattica performante e flessibile**, rispondente in concreto alle esigenze formative e agli standard didattici da assicurare. Proprio al fine di contemperare le esigenze di **flessibilità e di qualità** dell'offerta formativa del semestre filtro, questa potrà essere erogata in deroga ai **requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi** di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, definiti dal [decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154](#), come integrato dal [decreto ministeriale 28 giugno 2023, prot. n. 802](#). La numerosità massima delle classi per le citate classi di laurea magistrale a ciclo unico è pari a **60 studenti**, elevata ad **80** a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, per le sole classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia**.

Infine, il **comma 5** puntualizza che l'**iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte**. Il decreto previsto dal comma 3 disciplina le modalità di **rinuncia alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti**, purché la stessa venga esercitata prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6.

Il comma 5, si legge nella relazione illustrativa, dev'essere inteso nell'ottica di consentire agli studenti di poter **verificare fattivamente le proprie conoscenze**, così da acquisire un bagaglio di competenze più strutturato. La medesima relazione, per come formulata, sembra **subordinare la possibilità di ripetere** (fino a tre volte) il semestre filtro alla **necessaria rinuncia** alla "votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti". Questo parrebbe escludere l'eventualità che uno studente decida di **ripetere il semestre ad esito del fatto di non essere risultato in posizione utile nella graduatoria**: per averne conferma sarà necessario attendere l'adozione del decreto ministeriale attuativo.

Sul fronte degli oneri finanziari, la **relazione tecnica** evidenzia che il **numero potenzialmente più elevato di studenti iscritti** non impatterà sul sistema universitario e non determinerà automaticamente la necessità di maggiori risorse finanziarie nella misura in cui **l'offerta didattica**, uniformata e coordinata a livello nazionale, **potrà essere erogata dal personale docente già in servizio**. Considerato poi che i corsi di laurea oggetto del provvedimento sono già erogati ordinariamente, presso i rispettivi dipartimenti, dalla maggior parte degli Atenei, questi ultimi, tramite l'utilizzo di **modalità di offerta didattica alternative e innovative**, riusciranno a rendere le strutture stesse più recettive, seppur nell'ambito delle risorse disponibili.

## **Articolo 5** *(Discipline qualificanti comuni)*

L'**articolo 5** demanda, al **comma 1**, ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre filtro. Il **comma 2** dispone che i programmi formativi siano uniformi e coordinati a livello nazionale.

L'**articolo 5, comma 1**, dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della [legge n. 127 del 1997](#), con **decreto del Ministro sono individuate**, nelle aree di scienze biologiche, chimiche e fisiche, **le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre** delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta.

Il decreto menzionato è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sentito il CUN.

Si ricorda che il citato comma 95 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 dispone che **l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato dagli atenei**, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, con uno o più decreti del Ministro dell'università.

Il **comma 2** stabilisce che i **programmi formativi del primo semestre** di tutti i corsi sopra citati **sono uniformi e coordinati a livello nazionale**. Questi devono garantire l'armonizzazione dei piani di studio e **un numero complessivo di CFU** relativi alle **discipline qualificanti comuni**, da definire con il medesimo decreto di cui al comma 1, e comunque **non inferiore a diciotto**.

Si legge nella relazione illustrativa che l'armonizzazione di cui al comma 2 potrà avvenire sulla base di un *Syllabus* elaborato a livello nazionale, tale da consentire ai singoli Atenei di organizzare l'offerta formativa in modo flessibile, ancorché coordinato.

La **relazione tecnica**, a conferma della compatibilità della previsione con le risorse previste a legislazione vigente, fa presente che le **discipline qualificanti comuni**, "saranno trasversalmente caratterizzanti a tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e **non**

**dovranno necessariamente intendersi a frequenza obbligatoria**, in quanto si tratta di discipline generiche di base, e non comprenderanno attività laboratoriali, che richiedono, invece, la partecipazione in presenza”. Questo, continua la medesima relazione, consentirà ai singoli atenei di “individuare, sulla base del numero degli studenti che si iscriveranno al semestre filtro, **le modalità di erogazione della didattica più opportune** in base alla rispettiva capacità ricettiva e alle comuni esigenze formative. Nell’esercizio della loro autonomia, le università potranno pertanto organizzare le attività formative, a seconda dei casi, anche mediante **l’integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto.**”

## Articolo 6

### *(Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre)*

L'**articolo 6** disciplina l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea oggetto della riforma, subordinandola al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto durante il semestre filtro e alla collocazione in posizione utile in una graduatoria nazionale elaborata sulla base sui punteggi conseguiti negli esami in questione. Il **comma 2** dispone che lo studente ammesso al secondo semestre è immatricolato nelle sedi universitarie designate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di preferenza. Ove non collocato in posizione utile nella graduatoria, ai sensi del **comma 3** lo studente può continuare nel corso di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che aveva opzionato come seconda scelta, con riconoscimento dei CFU conseguiti, o intraprendere un diverso corso di studi. Ove, invece, lo studente non abbia conseguito i CFU necessari nel semestre filtro, a sensi del **comma 4**, questi potranno comunque essere riconosciuti, nei limiti delle scelte del singolo ateneo, in ossequio all'autonomia universitaria.

L'**articolo 6, comma 1**, statuisce che l'**ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è **subordinata**, da una parte, **al conseguimento di tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, e dall'altra, alla collocazione in posizione utile nella **graduatoria di merito nazionale**. Quest'ultima è redatta dal Ministero dell'università e della ricerca **sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto** del semestre filtro.

La norma specifica che le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo **standard e modalità di verifica uniformi** definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3.

In forza del **comma 2**, ove ammesso al secondo semestre, ciascuno studente è **immatricolato in una delle sedi universitarie indicate**, secondo l'ordine di preferenza, espresso in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

La norma specifica che i **criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale** e **le modalità di assegnazione delle sedi universitarie** sono stabiliti con **decreto ministeriale**, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento.

È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), e cioè che le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, promuovono l'accesso degli stranieri ai propri corsi, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una **quota di studenti universitari stranieri**.

Relativamente ai profili di natura finanziaria, la **relazione tecnica** fa presente che “**il numero di studenti che potrà accedere al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in coerenza con la capacità ricettiva delle singole università, **verrà individuato anche sulla base** della considerazione del **fabbisogno di figure specialistiche** espresso dal Ministero della salute insieme alle Regioni, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente”. Come si è ricordato in premessa, si tratta dei contenuti di un principio e criterio direttivo della legge delega (articolo 2, comma 2, lettera f)) che sarà attuato con un **successivo decreto legislativo delegato**, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

La medesima relazione tecnica constata che “l'indicazione quantitativa dei **posti effettivamente disponibili** per il secondo semestre costituisce un dato che non può essere compiutamente definito”. Tuttavia, sulla base dei dati a disposizione derivanti dai precedenti test di accesso, ed in particolar della percentuale degli studenti che si sono immatricolati, nei limiti dei posti disponibili, nell'anno accademico 2023-2024, e premessa ogni cautela derivante dall'inevitabile inappropriata di un confronto effettuato tra sistemi di selezione diversi, “la **stima di coloro che potrebbero accedere al secondo semestre** potrebbe assestarsi, in via presuntiva, attorno al **29 per cento** del totale degli iscritti al primo semestre”.

Il **comma 3** dispone che, **ove la collocazione nella graduatoria di merito non consenta la prosecuzione** del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, lo **studente può proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico opzionato come seconda scelta**, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di preferenza dello studente. La norma aggiunge che **gli sono riconosciuti tutti i CFU conseguiti** per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni.

L'ultima parte del comma 3 **consente**, inoltre, la continuazione anche **in altro corso di studi**.

La relazione illustrativa evidenzia che al termine del semestre filtro “resta impregiudicata la facoltà per lo studente di iscriversi, seppur tardivamente, ad un **corso di studi diverso da quelli appartenenti all’area delle Scienze della salute**”, rinviando in merito a quanto sarà disposto, su tale questione specifica, dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3.

Il **comma 4** disciplina il caso in cui lo studente **non abbia conseguito tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro. In tale evenienza la norma stabilisce che **resta ferma l’autonomia delle università**, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, di **prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti**, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici.

In relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in commento, si segnala che **non esiste una disposizione normativa**, né qui né altrove nell’articolato, che espliciti in modo chiaro ed inequivocabile che per avere **accesso al secondo semestre del corso di laurea** di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria **opzionato come seconda scelta** dallo studente è comunque **necessario il conseguimento di tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro.

Infatti, il **comma 1** dell’articolo in commento stabilisce tale requisito per l’accesso al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, ossia per proseguire con la “prima scelta”, assieme a quello di essere collocati nella graduatoria unica nazionale. Il **comma 3** si limita ad affermare che l’iscrizione al corso opzionato come seconda scelta è possibile nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito non consenta la prosecuzione con la prima scelta, affermando al contempo che tale prosecuzione avverrà “con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni”, ma senza specificare che “tali CFU conseguiti” devono in ogni caso essere tutti quelli stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro.

È quasi certo, perché l’intento traspare dalle relazioni (vedi *infra*), che il legislatore delegato abbia considerato tale elemento **implicito**, nel senso che la **collocazione nella graduatoria di merito nazionale** deve ritenersi **possibile solo laddove siano stati conseguiti tutti i CFU** previsti, ma a ben vedere **anche quest’ultimo assunto non è** altrove apertamente e chiaramente **esplicitato**. Infatti, al comma 1, i due requisiti - il conseguimento di tutti i CFU e la collocazione utile in graduatoria - sono solo giustapposti, non posti l’uno subordinatamente all’altro, e si noti che la norma statuisce che la graduatoria è redatta sulla base del punteggio conseguito “negli esami di profitto del semestre filtro”, non “in tutti gli esami di profitto”.

Alla luce di questo, **non sarebbe forse del tutto inopportuno inserire un inciso** che chiarisca inequivocabilmente la questione: o – meglio - al comma 1 (chiarendo che la collocazione in graduatoria è possibile solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU previsti), oppure – in subordine - al comma 3 (chiarendo

che prosecuzione con la seconda scelta è possibile solo a patto che siano stati conseguiti tutti i CFU previsti).

Su tale questione, infatti, si ricorda che la legge delega è assolutamente cristallina, nel disporre, al principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) dell'articolo 2, comma 2, del quale il presente schema si configura come direttamente attuativo, che il Governo è delegato a “**garantire**, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, **il riconoscimento dei CFU conseguiti** dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni [...] **solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento**, anche in sovrannumero, **in un diverso corso di studi [...] da indicare come seconda scelta** rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1...”

In assoluta aderenza a tale principio e criterio direttivo si pone quanto affermato dalla **relazione tecnica** relativamente al comma 3 dell'articolo in commento, e cioè che “l'introduzione della soglia del necessario conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto ha l'obiettivo di specificare un presupposto selettivo indispensabile per l'accesso al secondo semestre”, precisando al contempo che “**tale riconoscimento è finalizzato al proseguimento in un diverso corso di studi**, indicato dallo studente come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico” in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Quanto al comma 4, la **relazione illustrativa** afferma che tale comma **fa salva l'autonomia delle singole università** di prevedere, in caso di “passarella” da uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ad un altro corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, il “**riconoscimento, anche solo parziale**, dei CFU conseguiti sulla base degli esami di profitto sostenuti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di ateneo e dei regolamenti didattici. Con tale previsione si permetterà agli studenti che abbiano conseguito anche solo una parte dei CFU previsti per gli esami di profitto relativi alle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel semestre filtro di proseguire il proprio percorso formativo, con il riconoscimento delle conoscenze medio tempore acquisite e verificate mediante le prove di verifica svolte.”

L'ipotesi del **riconoscimento parziale dei CFU** si applicherà quindi anche al **corso di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che aveva opzionato come propria seconda scelta** all'inizio del semestre filtro, ma solo e soltanto, come del resto dice lo stesso comma 4, nel caso in cui lo studente “non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro”, e dunque, per restare aderenti al principio e criterio direttivo della legge delega sopra ricordato, nel caso in cui gli risulti impossibile “il **proseguimento**” in tale corso. Se ne deve concludere che, in tale caso, lo studente intenzionato a continuare gli studi nel corso che aveva opzionato come propria seconda scelta dovrà procedere ad **una iscrizione del tutto nuova**, e stavolta **non più gratuita**, a tale corso.

## **Articolo 7** *(Finanziamento delle università)*

L'**articolo 7**, composto da un unico comma, dispone che **il numero di studenti** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria **venga considerato** ai fini del **riparto annuale** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di cui all'[articolo 5](#) della legge n. 537 del 1993, **a partire dall'iscrizione al secondo semestre**.

Sul punto, riprendendo la relazione tecnica, si ricorda che l'articolo 12, comma 1, del [decreto-legge n. 91 del 2017](#) ha **disciplinato il costo standard** per studente di cui dall'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della [legge n. 240 del 2010](#), definendolo come il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. La norma continua statuendo che il costo standard per studente costituisce **parametro di riferimento per la ripartizione annuale** di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (**FFO**). La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei criteri e relativi indici di costo esplicitati ai successivi commi del richiamato articolo 12.

Lo scopo dell'articolo in commento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *i*), dalla legge n. 26 del 2025 di delega, è di garantire **la neutralità finanziaria del nuovo sistema di iscrizione al primo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, **rispetto al calcolo del costo standard e del successivo riparto del FFO**. Infatti si prevede che, ai fini del calcolo del costo standard per il riparto del FFO, vengano prese in considerazione unicamente **le iscrizioni da intendersi come definitive, ossia all'esito del semestre filtro**, per ciascuna classe dei citati corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e quindi a partire solo ed esclusivamente dal secondo semestre.

## **Articolo 8** *(Disposizioni transitorie e finali)*

L'**articolo 8, comma 1**, esclude, in sede di prima applicazione del decreto, le università non statali legalmente riconosciute, demandando la disciplina della materia ad un successivo decreto ministeriale. Ai sensi del **comma 2** si demanda ad un decreto del Ministro la disciplina delle modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale oggetto di riforma per gli studenti già iscritti ai sensi della disciplina previgente. Infine, il **comma 3** esclude dall'applicazione delle nuove norme anche i corsi di studio erogati in inglese.

L'**articolo 8, comma 1**, statuisce che, in sede di prima applicazione, le **disposizioni del decreto in esame non si applicano alle università non statali legalmente riconosciute**. Il secondo periodo demanda ad un decreto del Ministro l'individuazione dei termini e delle modalità di applicazione a tali università.

La **relazione illustrativa** specifica che tale disposizione concerne sia l'applicazione delle norme riferite ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria sia le norme riferite ai corsi di area sanitaria opzionabili come seconda scelta.

Fa presente che l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che talune di tali università **hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso**.

La lista delle **università non statali** legalmente riconosciute è reperibile su [questa pagina](#) del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** dispone che, con il decreto del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, sono disciplinate, altresì, le **modalità di iscrizione** ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria **per gli studenti già iscritti**, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, ai citati corsi di laurea magistrale a ciclo unico, o ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria opzionabili come seconda scelta. Allo stesso decreto è altresì demandata la disciplina delle modalità di **riconoscimento dei CFU** già acquisiti.

La **relazione illustrativa** afferma che, data la radicalità della riforma, al fine di garantire il **diritto allo studio di quanti abbiano già intrapreso altri percorsi** di studio nei settori afferenti alle Scienze della salute, a loro deve essere consentito di iscriversi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, prevedendo, se del caso, il riconoscimento, anche parziale, dei CFU precedentemente ottenuti.

Il **comma 3** specifica che le **disposizioni del decreto in esame non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese** presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

Ciò, secondo quanto specificato dalla **relazione illustrativa**, al fine di preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico.

## **Articolo 9** *(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)*

L'**articolo 9, primo comma**, dispone la soppressione, all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della [legge n. 264 del 1999](#) delle parole «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,».

Si tratta della norma che identifica i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. La **soppressione di tali corsi** dal novero di **quelli ad accesso programmato** è la naturale conseguenza della riforma delle modalità di accesso ad essi, che costituisce l'oggetto del presente schema di decreto.

Per ogni approfondimento in materia, si rinvia a quanto già riportato in commento all'articolo 3.

Ai sensi del **comma 2**, nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere *f*), *g*) e *h*) della legge delega, la norma specifica che per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42) **resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili** di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la norma è finalizzata a garantire la **revisione in modo organico e ponderato delle modalità di determinazione dei posti disponibili** in coerenza con il fabbisogno di professionisti espresso dal SSN. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle **lettere f), g) ed h)** dell'articolo 2, comma 2 della legge delega, resta quindi in vigore la procedura attuale, di cui all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, che si basa sull'emanazione di **un decreto ministeriale** finalizzato alla determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale e alla ripartizione di essi tra le università (per ulteriori dettagli si rinvia, anche qui, a quanto già riportato *supra*, in commento all'articolo 3). A titolo esemplificativo, applicando la citata procedura, come ricorda la relazione illustrativa, per l'anno accademico 2023/2024 sono stati messi a disposizione circa 15.000 posti per medicina e chirurgia, a fronte di oltre 60.000 candidati, con un rapporto di circa un ammesso ogni quattro partecipanti.

Si sottolinea che, **nel caso** in cui i decreti legislativi attuativi dei citati principi e criteri direttivi **non dovessero essere adottati in tempo**, relativamente all'anno accademico 2025/2026 la procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999 dovrà in questo caso essere applicata **per l'ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42.

## **Articolo 10** *(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il **comma 1** dispone che dall'attuazione del decreto in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** stabilisce che le **università provvedono** ai relativi adempimenti **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Sul punto, la relazione illustrativa afferma che l'attuazione delle disposizioni previste **non determinerà una riduzione della capacità ricettiva e formativa** dei singoli atenei, dato che questi, nell'ambito della loro autonomia e della propria programmazione, gestiranno le rispettive iscrizioni compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Ciò posto, la stessa relazione ricorda che, in sede di prima applicazione, il **Ministero dell'università e della ricerca predisporrà**, a dotazione finanziaria invariata, **specifiche risorse destinate alle università coinvolte** nell'erogazione del semestre filtro, **a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università.**

Invero, la **relazione tecnica** specifica che la ripartizione delle risorse, previste a legislazione vigente, del suddetto fondo tra le Università debba avvenire sulla base delle effettive iscrizioni degli studenti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

Sicché, per il **prossimo anno** accademico il **riparto del FFO** si dovrà articolare in **due differenti momenti**: un primo riparto, destinato indifferentemente a tutti gli Atenei, e un secondo riparto, specificatamente destinato ai soli Atenei impegnati nell'erogazione del semestre filtro.

**Articolo 11**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 11**, composto da un unico comma, stabilisce che il decreto in esame entra in vigore il **giorno successivo** rispetto alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

